

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

(DECR. LGIV. 15-12-1947 N. 1418 - LEGGE 25-7-1952 N. 949 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

Roma, 13 giugno 1991

CIRCOLARE N.166

AGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO
autorizzati ad esercitare il credito a medio termine
all'artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1952,
n. 949, Capo VI e successive modificazioni.

OGGETTO: Modifiche ai "Criteri e modalita' per la
disciplina degli interventi del Fondo cen-
trale di garanzia" - Decreto del Ministro
del tesoro 17 maggio 1991.

Nel quadro della revisione delle condizioni di operativita' del sistema del credito artigiano agevolato, il Comitato del Fondo centrale di garanzia ha deliberato, ai fini di una maggiore efficacia degli interventi previsti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, la modifica dell'articolo 7, secondo comma, dei "Criteri e modalita'" in oggetto.

In particolare, e' stata prevista l'estensione della copertura della garanzia sussidiaria, oltre che al capitale ed alle spese processuali liquidate dal giudice, anche agli interessi contrattuali e di mora.

La richiamata delibera del Comitato del Fondo centrale di garanzia e' stata approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro del tesoro del 17 maggio 1991, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato il testo aggiornato dei "Criteri e modalita' per la disciplina degli interventi del Fondo centrale di garanzia".

In relazione alla nuova regolamentazione degli interventi di garanzia sussidiaria, si fa presente che l'ammontare delle perdite rimborsabili dalla Cassa risulta determinato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) capitale residuo dell'operazione risultante alla data di inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito (cosiddetto "inizio atti")⁽¹⁾, secondo un piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento vigente alla data di stipula dell'operazione medesima;
- 2) importo delle rate insolute risultanti da un piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento vigente alla data di stipula, fino alla data di "inizio atti";
- 3) interessi di mora sulle rate insolute, fino alla data di "inizio atti", nella misura contrattualmente prevista e, comunque, non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di stipula;
- 4) spese processuali liquidate dal giudice.

Resta inteso che le perdite rimborsabili, come sopra determinate, sono quelle risultanti alla chiusura delle procedure di riscossione coattiva del credito, previa dimostrazione documentata da parte della Banca dei risultati negativi delle procedure medesime, nel limite massimo del 70%, ovvero del 90% relativamente alle operazioni effettuate da imprese artigiane insediate nelle zone ex Casmez.

In ordine alla decorrenza della nuova regolamentazione, si comunica che l'estensione della copertura della garanzia sussidiaria agli interessi contrattuali e di mora si applica alle operazioni per le quali le Banche abbiano dato inizio alle procedure di riscossione coattiva del credito successivamente

(1) Per la determinazione della data di "inizio atti" si fa rinvio a quanto previsto nella Parte V, paragrafo 4, terzo comma, del vigente Regolamento delle operazioni di finanziamento.


al 17 maggio 1991, data di emanazione del decreto in oggetto. Restano fermi i vigenti termini regolamentari per la comunicazione dell'inizio degli atti esecutivi.

* * *

Si fa riserva di inviare quanto prima il testo a stampa delle modifiche introdotte nella disciplina degli interventi di garanzia sussidiaria, da inserire nell'edizione a fogli mobili del Regolamento delle operazioni inviata con lettera del 5 dicembre 1990.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



All.

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

(DECR. LGIV. 15-12-1947 N. 1418 - LEGGE 25-7-1952 N. 949 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

CRITERI E MODALITA' PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Delibere del Comitato del Fondo Centrale di Garanzia approvate e rese esecutive con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria, il Commercio e l'Artigianato, del 17 gennaio 1966, 12 maggio 1969, 24 ottobre 1975, 16 dicembre 1980, 5 giugno 1981, 6 luglio 1985, 26 gennaio 1987 e 17 maggio 1991.

Criteria e modalità per la disciplina degli interventi
del Fondo Centrale di Garanzia

Art. 1

Il Comitato di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo dei finanziamenti che possono essere ammessi alla garanzia sussidiaria del Fondo, in relazione alle disponibilità ed ai rischi in essere.

Il Comitato potrà inoltre deliberare - tenuto conto delle direttive fissate in base all'art. 44, lett. a) della legge 25 luglio 1952, n. 949 - criteri preferenziali in ordine alla destinazione, alla durata ed all'importo dei finanziamenti, nonché ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni, e alle altre località dichiarate economicamente depresse ai sensi di legge.

Art. 2

Le richieste di ammissione dei finanziamenti alla garanzia sussidiaria del Fondo sono effettuate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane dagli Istituti ed Aziende di credito, su domanda delle imprese.

Ciascuna richiesta dovrà essere corredata dall'estratto della delibera di concessione del credito, anche se condizionata all'ammissione alla garanzia del Fondo, nonché da dettagliate e documentate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa beneficiaria e sulle garanzie che assistono il finanziamento; in essa dovrà indicarsi la destinazione, l'importo, la durata ed il piano di ammortamento del prestito.

Le altre formalità saranno determinate dal Comitato.

Art. 3

Potranno beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo i finanziamenti che:

a) siano effettuati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni, con un tasso a carico delle imprese artigiane non superiore a quello di riferimento fissato con Decreto del Ministro del Tesoro;

b) non godano di altre analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

Art. 4

Ogni delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti alla garanzia sussidiaria del Fondo è riservata al Comitato.

L'esame di merito delle singole domande, ai fini della loro ammissione anche parziale, verrà effettuata dal Comitato sulla base della documentazione informativa di cui al precedente art. 2 e delle ulteriori formalità richieste, avendo riguardo alle garanzie che assistono il finanziamento e alla situazione dell'Istituto o Azienda di credito richiedente.

Art. 5

La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che, non avendo l'impresa osservato l'obbligo essenziale della destinazione del prestito:

a) venga accertata dalla Cassa la non corrispondenza alla realtà di quanto attestato dalla Banca con il mod. 35/b definitive;

ovvero

b) la Banca non abbia comunicato immediatamente alla Cassa eventuali modifiche nel regolare svolgimento

dell'attività artigiana certificata od eventuali variazioni materiali o giuridiche nella destinazione dell'investimento finanziato che, a termini di contratto, fossero comunicate dall'impresa.

Art. 6

Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito, l'Istituto o l'Azienda di credito deve darne comunicazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane; detta comunicazione dovrà essere aggiornata su richiesta della Cassa medesima.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi degli Istituti ed Aziende di credito derivanti dall'eventuale rapporto di risconto con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 7

L'inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito, alle quali gli Istituti ed Aziende di credito sono tenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, dovrà essere comunicato alla Cassa per il credito alle imprese artigiane entro il termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio agli effetti dell'efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.

Alla chiusura delle procedure, l'Istituto o Azienda di credito potrà richiedere, previa dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, l'intervento della garanzia sussidiaria del Fondo che potrà esplicarsi fino all'ammontare del 70% della perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, questi ultimi calcolati nella misura contrattualmente prevista e comunque non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di stipula, e spese processuali liquidate dal giudice. La predetta misura del 70% è elevata al 90%, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, nel caso di operazioni effettuate in favore di imprese insediate nelle zone ex Casmez.

Art. 8

La garanzia del Fondo non avrà efficacia qualora la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte dell'Istituto o Azienda di credito, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito.

Art. 9

Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità e la convenienza di eventuali azioni nei suoi confronti, l'Istituto o l'Azienda di credito deve darne comunicazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane e promuovere, previa autorizzazione del Comitato, le ulteriori azioni di recupero delle perdite.

Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate e le spese relative dovranno essere ripartite fra il Fondo e l'Istituto o l'Azienda di credito in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

Art. 10

Sono escluse dalla garanzia sussidiaria del Fondo le perdite derivanti da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, da rivoluzioni, sommosse, tumulti, eventi catastrofici di carattere generale, moratoria generale o parziale.

Art. 11

Le somme costituenti le dotazioni finanziarie del Fondo debbono essere depositate in Roma presso la Tesoreria centrale e presso le Aziende di credito che saranno designate dal Comitato del Fondo stesso fra quelle di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, può deliberare l'impiego delle dotazioni finanziarie del Fondo, fino al 40% del loro ammontare, in titoli di Stato o

garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli ad esse equiparati, nonché in beni stabili da destinare esclusivamente a sede degli uffici della Cassa. In ogni caso, l'impiego in beni stabili non può superare il 20% delle dotazioni finanziarie del Fondo, fermo restando il limite complessivo del 40% stabilito per le suddette forme d'impiego. Gli interessi sui titoli e sulle somme depositate a norma del primo comma del presente articolo, così come i redditi dei beni stabili, vanno in aumento del Fondo stesso. Per la determinazione del canone di locazione dei beni stabili dovrà acquisirsi preventivamente, e far risultare a verbale, il giudizio di congruità del competente Ufficio della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze.

Art. 12

Per ogni controversia con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà competente il Foro di Roma.

Art. 13

Le presenti norme sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e Commercio, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.